

Incunaboli d'Europa.

Parte I: Lo Statuto Internazionale di Tangeri (1923-1956)¹

MARCO FIORAVANTI

1. Premessa

Gli studi sulle istituzioni coloniali italiane degli ultimi lustri hanno raggiunto risultati di altissimo livello scientifico, inimmaginabili fino a venti o trenta anni orsono, quando la colonizzazione italiana, nel migliore dei casi, era studiata da specialisti, africanisti in primis, e da storici generalisti². Lavori fondamentali, sia chiaro, senza i quali non si sarebbe potuta sviluppare una storiografia successiva più attenta alle questioni istituzionali, giuridiche e costituzionali. Ma la novità degli studi più recenti è di aver inserito gli studi coloniali – che, va detto, risentivano di un'impostazione ideologica molto forte, comprensibilmente legata al periodo di vigenza del colonialismo – in una prospettiva più ampia, tale da permettere di leggere la circoscritta (ma forse non così tanto) esperienza italiana d'oltre mare in un orizzonte più ampio, che assume la connotazione di studi delle istituzioni internazionali, al di là delle colonne d'Ercole dell'Europa³.

All'interno di questa effervescente rinascita storiografica, la questione di Tangeri assume un'ulteriore peculiarità. Fuori dagli schemi del colonialismo "tradizionale", lo Statuto internazionale della città nordafricana si pone, a detta di un commentatore coevo, come «le premier exemple d'une ville placée sous une autorité internationale»⁴. Ai nostri occhi inoltre appare quale caso di studio di particolare interesse per leggere la presenza occidentale in Paesi dominati dalla forza economica europea, in un contesto che è stato definito semi-coloniale, in quanto il Marocco rifugge dagli schemi tradizionali di assoggettamento. Una città cosmopolita, né marocchina né europea⁵, ma frutto dell'incontro tra cultura araba e occidentale.

Se la città e il suo Statuto conoscono ormai un'ampia produzione scientifica⁶, tralasciata invece appare la dimensione cosmopolita della città, la sua vocazione alternativa a quella dominante novecentesca basata sulla sovranità degli Stati.

Questa *Interzone*, come la ha definita uno dei suoi celebri residenti, William Burroughs, non funge semplicemente da incontro tra Oriente e Occidente, ma come luogo di ibridazione, di intersezione, come non-luogo del potere e del diritto, dove la sovranità è polverizzata di fronte agli interessi, alle gelosie, ai conflitti tra le potenze dominanti e tra le culture, le lingue, le etnie presenti su questo piccolo territorio dove gli spazi di non-diritto proliferano⁷.

In questa prospettiva una lente interpretativa è fornita dal diritto e dai suoi interpreti, tra i quali emerge la figura, pressoché sconosciuta, di Nicola Catalano, il quale, seppure per un periodo circoscritto, ha operato come consulente giuridico in questa singolare forma di amministrazione internazionale di un territorio. Una sorta di costituzionalismo senza Stato, con i suoi giuristi e consiglieri (di cui Catalano è massima espressione) sul quale il presente contributo si vuole soffermare con una particolare attenzione alla dimensione europea di questa esperienza. Non è casuale che molti dei giuristi e dei consiglieri politici che operarono nello stretto di Gibilterra – soprattutto spagnoli, francesi, inglesi, italiani, ma anche belgi e lussemburghesi – abbiano poi contribuito, con ruoli diversi ma convergenti, alla nascita e al funzionamento delle istituzioni comunitarie, in primis la Ceca. E sarà proprio Catalano a portare la sua competenza di giurista da Tangeri a Lussemburgo, dove si andava formando, spinto da motivi evidentemente (anche se non esclusivamente) economici, una inedita forma di cooperazione internazionale con tratti molto simili a quella sperimentata, per almeno trent'anni, in questa "isola" nella punta settentrionale dell'Africa⁸.

2. *L'Italia e lo Statuto Internazionale di Tangeri*

La Zona internazionale di Tangeri si sviluppò dagli inizi del XIX secolo, quando il Sultano, per aprire il territorio marocchino ai commerci, stipulò numerosi accordi di pace e collaborazione con le potenze occidentali, tutti incentrati su immunità e guarentigie per i cittadini europei residenti nell'Impero.

Restata ai margini delle avventure coloniali occidentali, l'Italia aveva intessuto tuttavia già dalla metà del XIX secolo una fitta trama di relazioni diplomatiche mediterranee. In particolare, i rapporti tra Italia e Marocco risalivano già al trattato di pace e amicizia tra Regno di Sardegna e Impero marocchino del 6 ottobre 1825, passando poi per la Convenzione concernente l'amministrazione e la gestione del faro di Cap Spartel del 31 maggio 1865, e quella di Madrid del 3 luglio 1880 relativa ai diritti di protezione conclusa con altre potenze europee⁹. Gli accordi italo-francesi del 1900 e del 1902 prevedevano il rispetto e la non ingerenza dei due governi verso le aspettative italiane in Tripolitania e Cirenaica e quelle francesi in Marocco.

Uno spartiacque fu rappresentato dall'Atto generale della conferenza internazionale di Algeciras del 7 aprile 1906 concluso tra Germania, Austria-Ungheria, Belgio, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Italia, Marocco, Paesi Bassi, Portogallo, Russia, Svezia e, infine, una sola potenza non europea, gli Stati Uniti¹⁰. Il trattato prevedeva che il Marocco fosse posto dalle dodici potenze firmatarie sotto un regime speciale internazionale e stabiliva l'introduzione di riforme basate sul triplice principio della sovranità e



Mappa Baedeker di Tangeri del 1901 con indicate le legazioni straniere

dell'indipendenza del Sultano del Marocco, dell'integrità dei suoi territori e della libertà economica senza ineguaglianze tra le potenze occidentali. La sovranità del Sultano risultava tuttavia puramente nominale¹¹. La potenza che uscì maggiormente rafforzata fu la Francia che si dotò di una sfera di influenze tale da neutralizzare, attraverso concessioni di terre in altri spazi coloniali, la presenza italiana. Il trattato di Algeciras muniva inoltre il corpo diplomatico di diritti speciali rispetto al governo marocchino. Il trattato franco-marocchino di Fez del 30 marzo 1912 poi avrebbe organizzato il Protettorato francese sul Marocco, mantenendo comunque la città di Tangeri il suo carattere speciale riconosciuto e determinato dalla sua organizzazione municipale (art. 1^o, c. 4).

Dopo ulteriori scambi e trattative diplomatiche si addivenne a un nuovo accordo, firmato il 28 ottobre 1912, secondo il quale Francia e Italia «desiderando di eseguire nello spirito più amichevole i loro accordi del 1902, confermavano la loro mutua intenzione di non apportare reciprocamente alcun ostacolo alla realizzazione di tutte le misure che essi giudicheranno opportuno di emanare l'Italia in Libia e la Francia in Marocco»¹². Non risulta ancora alcun cenno alla situazione di Tangeri.

Con la Convenzione di Madrid del 27 novembre 1912 tra Francia e Spagna i due governi occidentali convengono sul fatto che la città di Tangeri e la sua Zona sarebbero state dotate di un regime speciale che sarebbe stato determinato successivamente.

Intesa simile si realizzò con la Spagna, firmata il 4 maggio 1913, con i medesimi termini della precedente, salvo i rife-

rimenti alla «zona di influenza spagnola nel Marocco». Tornando ai rapporti con la Francia, che si sarebbero sviluppati in maniera sempre più conflittuale per i numerosi interessi in comune in ambito coloniale (si pensi solo al caso tunisino), essi addivennero, dopo estenuanti trattative e in pieno conflitto mondiale, all'accordo del 9 marzo 1916 in cui l'Italia rinunciava al regime capitolare nella zona francese del Marocco, ottenendo protezioni per i lavoratori italiani in loco e la possibilità di istituire scuole italiane nel protettorato. Accordo simile fu firmato circa un mese dopo con la Spagna, il 28 aprile, in cui l'Italia rinunciava alle capitolazioni nella zona spagnola del Marocco. Il ruolo dell'Inghilterra risultò strategico: così come aveva incoraggiato gli insediamenti italiani a Massaua per controbilanciare la presenza francese nel Corno d'Africa, così nell'Africa occidentale utilizzò il sostegno all'Italia per frenare l'egemonia di Parigi su Tangeri.

La comunità italiana a Tangeri nei primi del XX secolo non era particolarmente nutrita: gli italiani che abitavano, nel 1923, nel territorio internazionale e nel Protettorato spagnolo (che inglobava Tangeri) erano 258, dei quali 226 nella Zona Internazionale e 32 nel resto del Protettorato. Il nucleo più importante di questa colonia era formato da addetti ai commerci e trasporti e da professionisti (avvocati, medici, ingegneri, farmacisti), seguiti poi da uno sparuto numero di impiegati, meccanici, fabbri e falegnami, muratori e manovali. Vi era poi una scuola italiana privata nella circoscrizione di questo Distretto consolare con sede in Tangeri, frequentata da 25 alunni con due insegnanti. Mancavano collegi, convitti, orfanotrofi, ospedali e altre istituzioni af-

fini prettamente italiane. Vi operavano invero due associazioni: la *Società italiana di beneficenza*, fondata nel 1909 a Tangeri con 47 soci e il locale *Comitato della «Dante Alighieri»*, istituito per la diffusione della lingua e della cultura italiana, che ne contava 41¹³. Da lì a pochi anni invero la comunità italiana aumentò esponenzialmente fino a divenire negli anni Trenta, la terza, dopo quella francese e spagnola. Elemento su cui la diplomazia italiana puntò molto nel rivendicare il suo *Lebensraum* marocchino.

La questione di Tangeri durante la Prima guerra mondiale ebbe, come è evidente, rilevanti conseguenze diplomatiche, tra le quali la decisione del Sultano di espellere i cittadini tedeschi e austriaci da Tangeri con il successivo sequestro dei loro beni, e l'inasprimento dei rapporti franco-spagnoli proprio sui privilegi nella città atlantico-mediterranea. La Francia non riteneva che la Spagna potesse considerare come un suo Protettorato la propria presenza nel Marocco settentrionale, ma solo quale zona di influenza. *Stricto iure*, il termine Protettorato, ricordava la nota diplomatica redatta dall'ufficio giuridico del Quai d'Orsay nel 1916, si può utilizzare unicamente per quello Stato che assume la direzione degli affari esteri di un altro, senza privare quest'ultimo della sua integrità territoriale, né della sua personalità internazionale. Tale relazione tra due Stati non può sorgere che da un trattato, assente secondo i francesi, tra Spagna e Marocco, mentre ben rappresentato da quello franco-marocchino del 1912¹⁴.

Sembra che gli Stati Uniti, sempre più presenti nelle politiche, non solo belliche, europee, avessero espresso al governo italiano diffidenza verso la gestione di Tangeri da parte delle sole potenze fran-

cese, spagnola e inglese¹⁵. Sebbene gli interessi italiani nella città fossero ancora scarsi allo schiudersi della guerra, vi era la consapevolezza che il suo ruolo strategico sarebbe aumentato e che la costruzione del porto, così come la gestione del faro di Cap Spartel, avrebbe rappresentato un momento di grandi opportunità e investimenti economici per la penisola¹⁶.

Solo verso il 1918, quando gli esiti della guerra si iniziavano a intravedere, la Francia incrementò la sua attività e la difesa dei suoi interessi a Tangeri che trovarono una loro realizzazione proprio a Parigi con la conferenza di pace del 25 febbraio 1919, dove la Germania sconfitta avrebbe dovuto rinunciare a tutte le sue pretese sul Marocco e su Tangeri in particolare (artt. 141 e 146 del Trattato di Versailles). Le clausole da inserire nei preliminari della pace prevedevano la rinuncia della Germania ai diritti e ai privilegi risultanti dai Trattati precedentemente siglati, l'abrogazione di quelli tra la Germania e l'Impero sceriffiano (*Empire chérifien*) e delle capitolazioni¹⁷.

La Francia perorava per una ridefinizione dello statuto giuridico di Tangeri tesa a inglobare la città nell'orbita del Protettorato francese: in punta di diritto, il trattato franco-marocchino del 30 marzo 1912 fu abrogato in seguito alla fine della Grande guerra e all'espulsione della Germania dai suoi residui interessi e proprietà in Marocco (e soprattutto alle capitolazioni). Si riaccese tuttavia la questione politica della gestione della città, sempre caratterizzata dal conflitto diplomatico franco-spagnolo per la rispettiva egemonia e dal ruolo strategico rivendicato dall'Inghilterra, con la parallela e costante azione diplomatica italiana per

un coinvolgimento maggiore e soprattutto formale nella gestione della città, dove la comunità italiana aumentava progressivamente. Ma per il momento il progetto di internazionalizzazione rimase lettera morta. L'Italia non era contraria alle rivendicazioni francesi, purché mantenesero il regime della "porta aperta".

Tuttavia, la prevalenza francese sulla città avvenne aggirando le questioni di equilibrio diplomatico nella ricerca di uno statuto giuridico all'altezza del momento storico e della situazione geopolitica, e acquisendo di fatto i diritti esclusivi per la costruzione del porto di Tangeri. Il governo marocchino, infatti, in nome del Protettorato stabilito dal Trattato del 1912, concedeva nel giugno del 1921 alla *Société internationale pour le développement de Tanger* la concessione dei lavori del porto della città stabilendo una prevalenza decisiva degli interessi francesi.

Nel marzo dello stesso anno il ministro Carlo Sforza, in un dispaccio segreto al regio agente diplomatico in Tangeri, chiariva la posizione italiana sulla questione, ridimensionando la sua centralità rispetto ai buoni rapporti da mantenere con Francia, Spagna e Inghilterra. Il ragionamento del governo può essere sintetizzato nel seguente atteggiamento: forzare la mano nel pretendere un posto formale nelle trattative potrebbe paradossalmente penalizzare i numerosi interessi economici dell'Italia in Marocco. In maniera ambigua (o forse machiavellica), il Ministro degli affari esteri accantonava i cavilli giuridici per concentrarsi su aspetti diplomatici:

evitare di suscitare incidenti pur senza disinteressarsi del funzionamento degli organi cittadini. Ella pone esattamente la questione di diritto. Non è dubbio che un regime speciale è

assicurato alla città di Tangeri da accordi internazionali. Interesse nostro è che tale regime venga attuato con nostro concorso. Però la questione di Tangeri non ha per noi tanta importanza da giustificare un nostro attivo intervento tanto più tenendo conto della sua estrema delicatezza nei rispetti della Francia, della Spagna e dell'Inghilterra. [...] In confronto di altri nostri interessi, quello di Tangeri è per noi talmente secondario che non potremmo esitare a sacrificarlo in un eventuale negoziato¹⁸.

Ma nel giro di pochi mesi lo sguardo italiano sulla città atlantico-mediterranea divenne sempre meno disinteressato. Nel giugno-luglio 1922, a ridosso della firma della Convenzione sullo Statuto di Tangeri, si svolsero a Londra dei colloqui riservati tra il rappresentante del governo italiano De Martino e i suoi omologhi inglesi, dai quale emerse la prossimità del governo britannico verso la posizione dell'Italia, in funzione antifrancese e di garanzia di equilibri. Ma al di là degli aspetti geopolitici, il governo inglese riconosceva la presenza significativa dell'Italia a Tangeri, l'assenza di pretese imperialistiche (per il momento...) e l'impossibilità di escluderla su una questione mediterranea¹⁹. Tuttavia, il governo inglese temeva le obiezioni francesi basate, del resto correttamente, su un precedente accordo intercorso tra le due potenze alleate che riconosceva il predominio francese su Tangeri (e su Tunisi) e quello italiano su Tripoli²⁰. La questione delle reciproche zone di interesse – e quindi delle rispettive astensioni da parte dei due governi nell'intervenirvi direttamente – si presentò nel corso della redazione dello Statuto, quando l'Italia tentò, invano, di esercitare la sua influenza. Una lettera del ministro italiano degli Affari esteri del 17 dicembre 1921 era molto

chiara sul ruolo che avrebbe dovuto svolgere l'Italia per non esserne esclusa. Gli interessi italiani del momento convergevano con quelli inglesi ma contrastavano con quelli spagnoli e, soprattutto, francesi: «mi pare che le maggiori opposizioni possiamo attenderle dalla Francia, sia perché si farà forte dell'accordo di reciproco disinteresse per il Marocco e per la Tripolitania, sia perché in generale sarà la più restia a far concessioni, non solo a noi, ma anche agli altri»²¹. La sponda inglese del governo italiano si basava su un antico conflitto, mai esplicitato, per il controllo dell'ingresso nel Mediterraneo. Un dispaccio dell'ambasciatore italiano a Londra al ministro, del 24 novembre 1921, riportava colloqui informali che andavano in questa direzione: «il mio interlocutore [del Foreign Office] ha aggiunto che il governo britannico non ha mutato il suo atteggiamento di opposizione a una prevalenza sia francese che spagnola a Tangeri; e tale atteggiamento è determinato dal fatto che Tangeri rappresenta per l'Impero Britannico un interesse rilevantissimo perché l'importanza del possesso di Gibilterra verrebbe a sminuirsi il giorno che la Francia o la Spagna avessero l'assoluto dominio di quella località del Marocco»²².

Il 5 luglio 1922, il Ministro degli affari esteri in missione a Londra inviò un telegramma in cui chiedeva chiarimenti al Ministero, in seguito al perseguire delle resistenze inglesi alla domanda italiana di partecipazione alla conferenza su Tangeri, basate principalmente sul disinteressamento dell'Italia al Marocco convenuto con la Francia mediante la dichiarazione di Parigi del 28 ottobre 1912, confermando l'accordo del 1902 degli ambasciatori²³. Il Ministero rispose puntualmente con una

lunga missiva in cui ricordava che, sebbene giuridicamente la posizione dell'Italia fosse debole (le motivazioni anglo-francesi piuttosto ineccepibili), si doveva puntare sulle principali ragioni politiche che muovevano la richiesta italiana di partecipazione alla conferenza.

Di fronte al conflitto tra Francia e Spagna per il controllo del territorio e agli interessi economici e strategici di numerose potenze internazionali (tra le quali l'Italia)²⁴ soprattutto per la gestione del porto, e alla posizione dell'Inghilterra che mal tollerava una potenza egemone sullo stretto di Gibilterra, la soluzione non poteva non ricadere sulla neutralizzazione del territorio tangerino e sulla sua internazionalizzazione, definendolo come uno spazio di libero mercato che garantiva l'eguaglianza di trattamento tra potenze concorrenti commercialmente²⁵. Il liberismo estremo in materia di commerci, sottratti ai diritti doganali, e l'assenza di controllo sulla creazione di società, fecero di Tangeri, dove il dollaro di fatto svolgeva la funzione di moneta di riferimento²⁶, una sorta di paradiso fiscale *ante litteram*²⁷.

Se il governo francese sosteneva l'inutilità di un regime internazionale di Tangeri, sia per garantire la sua egemonia che per contrastasse gli inglesi a Gibilterra, per l'Italia il possesso di Tangeri da parte di una sola grande potenza avrebbe avuto come conseguenza la chiusura assoluta, in determinati casi, del Mediterraneo²⁸. In una nota per il ministro dell'11 marzo 1922 sulla disputa tra Spagna e Francia sul predominio a Tangeri, vi è un passaggio in cui si ricorda di nuovo che la «la tendenza francese è infatti ispirata alla tesi che il Sultano mantenga la sua sovranità su Tangeri, ciò che naturalmente conviene

ai francesi come esercitanti il protettorato sul Marocco»²⁹.

Tangeri – si legge in un documento diplomatico del governo italiano classificato come “segreto”, non datato ma presumibilmente del 1924 – è una «Babele diplomatica» e un covo di intrighi perpetrati sotto la copertura delle capitolazioni e dell'Atto di Algeciras. «Tale regime non potrebbe durare senza danno di Tangeri, del Marocco, della Francia e dell'Europa»³⁰. Sfruttando le inimicizie franco-spagnole e la prudenza inglese nell'evitare che nessuna potenza esercitasse un potere egemonico, cercò di inserirsi nella formalizzazione dei negoziati in corso, ma senza fortuna.

Nella fitta trattativa, il Ministero degli affari esteri scrisse al Foreign Office inglese un dispaccio in cui, dopo aver esposto i titoli che si potevano far valere a favore della partecipazione all'assetto definitivo di Tangeri (rappresentanza italiana negli enti locali di governo, crescente presenza italiana sul territorio, intensificarsi in seguito alla guerra del movimento migratorio, commerciale e marittimo italiano in Africa)³¹, rivendicava il ruolo di equilibrio che l'Italia avrebbe potuto svolgere tra i contrasti anglo-franco-spagnoli.

L'Italia, tra epoca liberale e fascista, si pronunciò sempre a favore della neutralizzazione e dell'internazionalizzazione di Tangeri, in accordo con la posizione inglese, al fine di mantenere aperto il canale di comunicazione con le Americhe e di non subire la forte concorrenza commerciale francese. Nel 1923, quando il fascismo operava ancora in un regime pseudo-rappresentativo prima di trasformarsi di lì a poco in una dittatura a volto scoperto, le aspirazioni a divenire una potenza egemone nel Mediterraneo dell'Italia, sebbene

uscita vittoriosa dal precedente conflitto mondiale, vennero rapidamente frustrate. L'ambasciatore a Londra, Pietro Tomasi della Torretta, riportava a Mussolini che le potenze francesi, spagnole e britanniche non volevano più le interferenze italiane nella discussione sul futuro assetto politico-istituzionale di Tangeri³².

La Convenzione di Parigi del 18 dicembre 1923, siglata tra Francia, Spagna e Gran Bretagna³³, prevedeva le seguenti istituzioni (alle quali se ne aggiungevano altre riguardanti soprattutto la gestione dell'igiene, della sanità e dell'ordine pubblico):

- il Comitato di controllo, composto dai Consoli di carriera delle potenze firmatarie dell'Atto di Algeciras (art. 30), i quali a turno ne assumevano la presidenza per la durata di un anno, svolgeva il compito di assicurare l'applicazione del regime stabilito dallo Statuto, potendo esercitare il diritto di veto sulle leggi e i regolamenti adottati dall'Assemblea. Giocava inoltre un ruolo decisivo nella designazione dell'Amministratore della Zona. Titolare di una sorta di potere negativo, risultava, di fatto, l'organo più potente della città, il “guardiano della Costituzione (materiale) tangerina”;
- l'Assemblea legislativa, presieduta dal Mendoub (il Governatore), era composta da 26 rappresentanti delle diverse comunità nazionali, tanto europee che indigene, stabilite a Tangeri, in proporzione del numero dei loro connazionali, del volume dei loro commerci locali, delle loro proprietà immobiliari nella Zona: 4 francesi, 4 spagnoli, 3 britannici, 2 italiani, un americano, un belga, un olandese, un portoghese,

tutti designati dai loro rispettivi consoli, 6 sudditi musulmani e 3 israeliti nominati dal Mendoub. Tra gli organi previsti dallo Statuto è quello maggiormente internazionale, ma non necessariamente il più autorevole. La sua funzione legislativa e regolamentare lo pone formalmente come l'organo più in vista del sistema tangerino (occupandosi dalle imposizioni fiscali fino al consenso per la ratifica dei trattati internazionali), ma incontrava numerosi limiti soprattutto nel potere di veto del Comitato di controllo. In particolare, l'Assemblea non poteva modificare i codici se non successivamente a un accordo tra le zone vicine e il comitato di Controllo che si sarebbe dovuto esprimere all'unanimità³⁴;

- il Tribunale misto comprendeva quattro membri titolari due britannici, uno spagnolo e un francese e come membri supplenti i rappresentanti delle potenze firmatarie di Algeciras e aveva il compito di amministrare la giustizia sul territorio. I membri titolari venivano proposti per una durata indeterminata dai rispettivi governi e nominati dal Sultano. Ognuno dei quattro magistrati titolari svolgeva le funzioni di giudice di pace, giudice di istruzione, presidente del tribunale di primo grado³⁵;
- il Mendoub, nominato dal Sultano, esercitava a Tangeri ciò che in Marocco esercitavano i Pacha o i Cadis: amministrava la popolazione indigena e promulgava le leggi e i regolamenti votati dall'Assemblea, accettati dal Comitato e contro-firmati dal Presidente del Comitato;
- l'Amministratore, coadiuvato da due

aggiunti e da due ingegneri, nominati dal Sultano su richiesta del Comitato di controllo, era depositario del potere esecutivo, dirigeva l'amministrazione internazionale, eseguiva le decisioni dell'Assemblea legislativa ed era garante dell'ordine pubblico. L'Amministratore e gli amministratori aggiunti dovevano essere di nazionalità diverse, riconducibili alle potenze firmatarie dell'atto di Algeciras.

Dal punto di vista giurisdizionale, la Convenzione di Parigi aboliva le convenzioni consolari (in altri termini il vecchio regime delle capitolazioni) a vantaggio di una giurisdizione internazionale incaricata di amministrare la giustizia per tutti i membri delle potenze firmatarie dell'Atto di Algeciras.

Malgrado la sovranità a Tangeri appartenesse formalmente al Sultano, essa fu progressivamente erosa da trattati e capitolazioni che contribuirono a creare un caos regolamentare e giurisprudenziale, ad alimentare conflitti e inimicizie tra le differenti forze presenti sul territorio³⁶ e a ridimensionare significativamente la sovranità del Sultano. Addirittura, Secondo una nota del 28 giugno 1922, di un agente diplomatico italiano a Tangeri, il Sultano marocchino è una "marionetta" nelle mani francesi³⁷.

La Zona era posta sotto il regime di neutralità (art. 3 dello Statuto), non poteva essere oggetto di nessun atto di ostilità, era demilitarizzata, senza la possibilità di crearvi basi militari navali o aeronautiche. L'ordine nella città era mantenuto da un corpo internazionale di polizia, composto da 250 uomini comandati da un ufficiale superiore belga.

Una nota ufficiosa, ma molto puntua-

le, redatta nel 1945 dal governo spagnolo, riguardante la concessione o il diniego dell'exequatur ai Consoli stranieri, riconduceva correttamente questa diatriba apparentemente marginale dentro le coordinate della sovranità, ricordando che i trattati internazionali, da ultimo la convenzione di Parigi del 1923, avevano limitato "sensibilmente" (questa l'espressione eufemistica usata dal redattore anonimo del testo) la sovranità del Sultano in quanto quest'ultimo la aveva delegata alle potenze straniere. «Esiste a Tangeri – si legge nella nota rinvenuta nelle carte d'archivio sia in spagnolo che in traduzione italiana – un regime di sovranità condivisa che ha trasferito a favore degli organi statutari l'esercizio di talune facoltà che erano monopolio del Sovrano territoriale»³⁸. E più avanti continuava in maniera ancora più esplicita proiettando la città in una dimensione di pluralismo normativo e di sovranità in frammenti o, per usare un anacronismo, di costituzionalismo multilivello: «l'esercizio della piena sovranità non si polarizza a Tangeri in un solo titolare, ma si suddivide fra vari organi in virtù di un regime speciale creato con un Trattato»³⁹.

La dottrina italiana dell'epoca sull'argomento, che criticava l'esclusione dell'Italia dalla sigla della Convenzione di Parigi, era cosciente dell'importanza della città che, malgrado la sua posizione atlantica, rivestiva un ruolo strategico per la politica mediterranea dell'epoca, in quanto primo centro commerciale di collegamento tra vecchio e nuovo mondo⁴⁰ e osservatorio privilegiato delle relazioni tra l'Europa e "i mari". Al tempo stesso «la questione di Tangeri costituiva uno dei nodi diplomatici dell'epoca, comparabile

per alcuni aspetti con la "questione d'Oriente", attraverso la quale le potenze europee tentavano di affermare il loro status internazionale o di dirimere le loro divergenze continentali e coloniali»⁴¹.

All'indomani dell'avvento del fascismo – che per un verso segnerà una cesura e per un altro si iscriverà nella continuità delle politiche diplomatiche precedenti – l'Italia cercò di tessere una tela minuziosa al fine che i suoi interessi economici e commerciali fossero formalizzati e riconosciuti attraverso il processo – che possiamo definire costituente – che si sviluppò a partire dagli anni Venti, sia per la gestione del porto, di grandissima rilevanza economica, sia, più attinente agli aspetti istituzionali, per la redazione dello Statuto internazionale della città che avrebbe posto fine ai continui conflitti tra la Spagna, la Francia, l'Inghilterra e, in una posizione più defilata, l'Italia.

Conferma di come la questione di Tangeri fosse strettamente interconnessa, per lo meno nei rapporti con la Francia, con quella di Tunisi e con l'Abissinia, viene data dall'incontro, nell'estate del 1926, tra l'ambasciatore d'Italia Avezzana e M. Ponsot, il vicedirettore della Direzione francese dell'Africa e del Levante. Nel rivendicare il ruolo di potenza mediterranea da svolgere a Tangeri, l'ambasciatore rassicurava i francesi sull'assenza di ambizioni italiane in Tunisia, richiedendo solo il rispetto dei patti esistenti (risalenti all'accordo del 1896). Per l'Abissinia l'ambasciatore ricordava semplicemente che l'Italia si era fatta riconoscere dall'Inghilterra i diritti di esclusiva su quei territori, in cambio della rinuncia a tutte le pretese sul bacino del Nilo.

A metà degli anni Venti le interlocu-

zioni dell'Italia con le potenze firmatarie della Convenzione di Parigi del 1923 si fecero più fitte proprio con lo scopo di un riconoscimento formale dell'Italia in termini statutari. Un *Memorandum* del 21 gennaio 1926 redatto dall'ambasciatore d'Italia per il Dipartimento degli Affari esteri francese chiedeva esplicitamente il riconoscimento delle sue prerogative e la modifica di alcuni articoli dello Statuto: la sorveglianza e il controllo militare dei mari da parte dell'Italia (art. 4); un vice-presidente dell'Assemblea legislativa di nazionalità italiana (art. 34); la nomina di un amministratore aggiunto di nazionalità italiana incaricato di affari giudiziari (artt. 35 e 48); uno dei tre posti di segretario cancelliere per l'amministrazione della giustizia sarebbe dovuto spettare a un italiano; i codici e i testi del regolamento elaborato dalla commissione di tecnici francesi, inglesi e spagnoli dovevano essere sottomessi all'accettazione del governo italiano prima di entrare in vigore (art. 32); le tariffe doganali fissate dalla Commissione dovevano essere sottoposte all'accettazione dell'amministratore aggiunto italiano (art. 50); un'equa partecipazione proporzionale doveva essere stabilita per i capitali e il lavoro italiano per la costruzione del porto di Tangeri.

In risposta a queste richieste, il governo francese stilò un contro-Memorandum, il 1° agosto 1926, dove riportava le riserve d'oltralpe verso le rivendicazioni italiane, attenuate dal favore espresso dal governo inglese per maggiori aperture all'Italia⁴². In particolare, di fronte alla richiesta, in una certa misura legittima, del riconoscimento per l'Italia della sua qualità di grande potenza mediterranea, la Francia rispondeva che «ceci n'est

pas possible car se serait précisément ouvrir un aspect de la question du Maroc au point de vue international. [...] L'Italie est la première Puissance à laquelle la France a acheté son désintéressement au Maroc. [...] Le désintéressement de l'Italie a été absolu et définitif»⁴³. In effetti, dal 1900 l'Italia aveva abbandonato le sue ambizioni sul Marocco per ottenere mano libera in Libia.

Più in generale la Francia si mostrava disponibile ad accettare le richieste italiane riguardanti le istituzioni municipali e sanitarie (così importanti a Tangeri), mentre escludeva categoricamente una partecipazione dell'Italia alla sovranità marocchina (come la sorveglianza marittima e terrestre di Tangeri). Ma il *Memorandum* si conclude in maniera lapidaria: «rien de pourrait être concédé à l'Italie qui pût paraître reconnaître à cette Puissance une situation spéciale au Maroc».

Il governo Mussolini cercò allora un accordo con il generale spagnolo Primo de Rivera per mantenere l'egemonia latina nel Mediterraneo, riuscendo a ottenere la revisione della convenzione anglo-franco-spagnola nel 1928. Tuttavia, i due dittatori ottennero un successo più simbolico che reale in quanto la presenza francese a Tangeri restò preponderante⁴⁴.

Il 25 luglio 1928 infatti l'Italia raggiunse la Francia, la Spagna e l'Inghilterra nella firma di un nuovo accordo con lo scopo di colmare alcune lacune di quello precedente, al quale l'Italia non aveva partecipato⁴⁵. L'*Accord portant Revision de la Convention du 18 décembre 1923 relative à l'organisation du Statut de la Zone de Tanger*, del 25 luglio 1928 recepiva molte delle richieste che nel 1923 erano restate inevase e boicottate soprattutto dalla Francia.

All'art. 3 l'Italia raggiungeva il governo britannico, spagnolo, francese nella facoltà di poter contare presso i propri consoli a Tangeri di un ufficiale incaricato su questioni militari. Sulla richiesta italiana di partecipare alle forze di mare presenti nella rada del porto di Tangeri si trovò un compromesso: rimaneva in mano franco-spagnola, salvo circostanze eccezionali che potevano richiedere l'intervento italiano (art. 7). Secondo l'art. 34 l'Assemblea legislativa portava a 3 i membri italiani, come quelli inglesi, e di una unità inferiore a quelli francesi e spagnoli, con la previsione di un cittadino italiano tra i quattro vicepresidenti dell'Assemblea; un Amministratore, con l'incarico di eseguire le decisioni dell'Assemblea, doveva essere di nazionalità francese, mentre l'amministratore aggiunto ai servizi giudiziari fu riservato a un membro italiano. Inoltre, il primo comma dell'art. 48 prevedeva un magistrato italiano presso il Tribunale misto, composto altresì da belgi, britannici, spagnoli e francesi.

Il nuovo testo prevedeva un'Assemblea legislativa, il Comitato di controllo, un Amministratore e un Tribunale misto, composto quest'ultimo da magistrati francesi, britannici e spagnoli e incaricato di amministrare la giustizia in nome delle potenze straniere presenti nella città⁴⁶.

Il Tribunale misto, come il più noto omologo egiziano, aveva la competenza di indennizzare gli stranieri per ogni violazioni dei loro diritti da parte del potere pubblico. Applicandosi il diritto islamico ai soli musulmani, gli europei residenti a Tangeri regolavano le controversie emerse tra loro ricorrendo ai propri magistrati e alle proprie leggi, rappresentate nel Tri-

bunale misto. Quest'organo giurisdizionale prevedeva due categorie di giudici, gli uni, magistrati permanenti, investiti di una competenza generale, gli altri, assistenti occasionali la cui posizione non era molto lontana da quella di arbitri privati, senza la formazione giuridica necessaria. Inizialmente composto solo da francesi, spagnoli e inglesi, fu allargato a un giudice belga e uno italiano. Un documento allegato al testo del Trattato del 1928 confermava il diritto dell'Italia a un'equa divisione delle attività economiche a Tangeri, già prevista del resto dall'art. 7 della Convenzione del 1923 per tutte le nazioni operanti sul territorio tangerino⁴⁷. Successivamente si sarebbero unite all'accordo di Parigi, il Belgio, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Svezia, ma la presenza e gli interessi della comunità italiana (la terza dopo quella spagnola e francese) rimasero di gran lunga superiori in ambito commerciale, scolastico e ospedaliero⁴⁸.

Negli anni Trenta aumentarono le manovre italiane per il riconoscimento dei propri interessi a Tangeri attraverso la richiesta sia di modifica dello Statuto che di interventi di fatto nella politica economica della Zona. Come già avvenuto in passato, le resistenze maggiori provenivano dalla Francia che stentava a riconoscere all'Italia il ruolo di potenza mediterranea che essa rivendicava⁴⁹. Cesare Cesari, esperto di storia coloniale, sulla *Rivista delle Colonie italiane*, organo del Ministero dell'Africa italiana, in un articolo del 1938, ricorrendo a un uso pubblico della storia piuttosto spregiudicato, rivendicava il ruolo del fascismo nel mutamento degli equilibri a Tangeri a favore dell'Italia, in maniera piuttosto aggressiva, metteva in guardia le potenze egemoni delle infil-

trazioni anarchiche e del Fronte popolare che, nel pieno della guerra civile spagnola, aveva trovato asilo in città⁵⁰. L'Italia fascista cercava di rafforzare la sua posizione a Tangeri presentandosi come potenza mediterranea garante della pacificazione, forte dei suoi accordi con il generale Franco, per frenare la possibile espansione francese nei territori del Marocco spagnolo⁵¹.

Sospeso durante la Seconda guerra mondiale quando la Zona internazionale fu occupata dalla Spagna franchista dal giugno del 1940 all'ottobre del 1945 con l'appoggio del governo nazista⁵², lo Statuto fu ristabilito in seguito alla Convenzione franco-britannica del 31 agosto 1945. Sebbene le dichiarazioni ufficiali del governo franchista fossero che l'occupazione militare mirava a garantire la neutralità di Tangeri e a mantenere i diritti delle potenze interessate⁵³, essa avvenne in palese violazione dei trattati internazionali e della sovranità, seppur limitata dal regime delle capitolazioni e dal protettorato francese, del Sultano del Marocco, che a più riprese espresse le sue rimostanze verso il governo spagnolo⁵⁴.

3. *Ascesa e fine della Zona internazionale*

Ristabilito lo Statuto con la fine della guerra, dal 25 settembre il Comitato di controllo riprese le sue sedute, qualche settimana prima del passaggio dei poteri tra il governo spagnolo e l'amministrazione internazionale avvenuto l'11 ottobre.

A conferma della ritrovata vocazione internazionale di Tangeri, quando ancora l'Europa era in preda alla guerra mondia-

le e alle resistenze contro il nazi-fascismo, ci fu la proposta, proveniente già nel 1944 da ambienti francofoni⁵⁵ poi, nel 1946, dai circoli economico-commerciali di tutte le nazionalità presenti in Marocco, e vista con favore dagli anglo-americani, di fare di Tangeri la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Richiesta alla quale il Segretario generale rispose non negativamente, ma rimandando la decisione all'Assemblea generale. Le motivazioni di questa proposta sono indicative della situazione di Tangeri e della sua autorappresentazione: internazionalità della città, prossimità all'Europa senza farne parte in senso stretto, equidistanza (non solo geografica) tra Mosca e Washington, centro di coesione tra l'islam e il cristianesimo, per concludere con l'ultima risorsa: clima ideale⁵⁶.

Al di là di questo mancato incontro tra la nuova sede dell'Onu e la città marocchina, nel secondo dopoguerra essa recuperò subito la sua natura di città internazionale e di porto franco per i commerci mondiali, escludendo, quale nazione sconfitta, l'Italia, che fu estromessa dal Comitato di controllo⁵⁷. Tuttavia, l'amministrazione italiana cercò da subito di recuperare il suo posto sia *de iure* che *de facto*, per rientrare nella gestione della città prima della firma dei trattati di pace che sembrava molto lontana, portando avanti, come già avvenuto in passato, una partita diplomatica sia sul piano giuridico che su quello politico.

Ristabilito lo Statuto internazionale a Tangeri l'11 ottobre 1945⁵⁸, il governo italiano cercò di anticipare il suo rientro nella città magrebina attraverso l'interpretazione dell'art. 11, degli accordi di Parigi del 31 agosto 1945, ratificati il 7 gennaio 1946,

riguardanti la ricostituzione dell'amministrazione internazionale di Tangeri⁵⁹. L'articolo 11⁶⁰, il solo a riguardare direttamente l'Italia, stabiliva nel primo capoverso, alla lettera A, che le disposizioni delle convenzioni e dei dahirs (decreti con i quali il Sultano emanava un atto avente forza di legge) del 1928, in quanto modificano le condizioni della partecipazione dell'Italia all'Amministrazione della Zona, «cesseranno di avere effetto». Di conseguenza il governo italiano perdeva la qualità di parte contraente riconosciuta-gli con il Protocollo del 1928, non deteneva più la facoltà di destinare al Consolato generale un ufficiale per il controllo della neutralità della Zona e di partecipare con forze navali al controllo delle acque territoriali. L'Italia cessava inoltre di essere rappresentata nell'amministrazione della Zona con un Amministratore aggiunto e perdeva infine la facoltà di designare un magistrato titolare nella giurisdizione internazionale. Veniva unicamente riservato all'Italia la partecipazione al Comitato di controllo, una rappresentanza nell'Assemblea legislativa, limitata ad un solo delegato, (nel 1923 erano due, mentre secondo gli accordi del 1928 ammontavano a tre).

La riduzione a un rappresentante italiano in seno all'Assemblea legislativa, secondo l'art. 7 dell'accordo franco-britannico, provocò le risentite proteste della diplomazia italiana. In una nota del Ministero degli affari esteri del 27 marzo 1948 si legge che «la riduzione ad un solo delegato, arbitrariamente decretata a nostro danno con gli Accordi del 1945, è perciò lesiva della situazione acquisita precedentemente ad Algeciras, quando i nostri connazionali a Tangeri non raggiunge-

vano che un centinaio e l'Italia non aveva creato qui quel complesso di Istituzioni economiche, scolastiche ed ospedaliere che ora possiede, e ciò indipendentemente dalla consistenza numerica della nostra comunità che è la terza in ordine di importanza, dopo la spagnola e la francese». Da metà Ottocento le maggiori potenze si erano particolarmente interessate alle condizioni sanitarie del Marocco e specialmente della Zona di Tangeri, provvedendo alla creazione di numerose istituzioni sanitarie. Tangeri aveva il privilegio di avere ben cinque ospedali gestiti da associazioni nazionali private, che di fatto erano emanazione dei rispettivi consolati generali. Esistevano, nel 1945, un ospedale francese, spagnolo, inglese, israelitico e italiano⁶¹.

Ma dalla nota del Consolato italiano a Tangeri sull'accordo parigino trapela una sorta di frustrazione:

credo superfluo ogni giudizio sull'equità e sulla giustizia della decisione di Parigi. All'Italia, paese mediterraneo per eccellenza, con una collettività che è tuttora in Tangeri la terza per importanza numerica, con istituzioni scolastiche ed ospedaliere che sono tra le migliori, con importanti interessi economici, viene fatta una posizione analoga a quella riconosciuta al Belgio, all'Olanda e al Portogallo, paesi non mediterranei che hanno qui solo interessi economici e collettività assai modeste o addirittura insignificanti⁶².

Il governo italiano provò, riscontrando un certo consenso tra i Paesi alleati, a interpretare il 1° capoverso dell'art. 11 che, come si è visto, parlava, in riferimento agli accordi del 1928, di «cesseranno di avere effetto», intravedendo uno spiraglio eseguitico (e soprattutto diplomatico), non menzionando l'abrogazione definitiva ma la semplice sospensione in un regime prov-

visorio di transizione, che poteva infine tradursi in un possibile riesame della situazione della Penisola in Africa del nord, prima della firma degli accordi di pace, dei quali non si intravedeva la conclusione.

Sebbene l'Italia fosse una potenza sconfitta, essa rivendicava che tutti i Paesi rappresentati a Tangeri, ancorché belligeranti, avevano continuato a partecipare agli organismi internazionali della città fino al loro scioglimento da parte della Spagna: lo stato di guerra – in tal modo è riassumibile la posizione dell'Italia – così come non aveva inciso sul regime speciale di Tangeri, non avrebbe dovuto, terminata la guerra, condizionare la sua futura amministrazione. Giuridicamente poi la decisione presa a Parigi risultava incompatibile con le tassative disposizioni sullo Statuto, una volta ripristinato, secondo gli accordi del 1923 e del 1928.

Gli scambi diplomatici e politici si fecero serrati a partire dalla fine del 1945 quando l'Italia patrocinò la sua riammissione con Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Unione Sovietica, Stati Uniti, Belgio, Olanda e Svezia. Queste ultime tre potenze si espressero apertamente in favore della riammissione dell'Italia già dal 1946, mentre Francia e Spagna si dimostrarono più caute, per lo meno fino alla firma del trattato di pace, mentre l'Inghilterra pensava che potesse avvenire anche prima, coinvolgendo Stati Uniti e Unione Sovietica (entrambi tendenzialmente favorevoli all'Italia), le cui decisioni avrebbero fortemente condizionato la futura scelta del Quai d'Orsay⁶³.

Alcune perplessità furono sollevate dal governo portoghese che, agli inizi del 1946, auspicava che la situazione politica italiana si stabilizzasse, temendo la vit-

toria del Partito comunista. Gli Stati Uniti, invero, nonostante la nascente "cortina di ferro", auspicavano la riammissione dell'Italia muovendo passi tuttavia ufficiosi, in quanto erano consapevoli che la decisione formale spettasse alla Francia e alla Gran Bretagna. Queste ultime due potenze, da quanto si legge da una minuta del Console di Tangeri, insistevano, ancora nel settembre 1946, a considerare l'Italia "tecnicamente nemico" e pertanto da escludere dai negoziati per Tangeri⁶⁴. In quel momento i Paesi firmatari del trattato di Algeciras, che avevano ripreso il loro ruolo nel Comitato di controllo a Tangeri, erano la Francia, la Gran Bretagna, la Spagna, il Portogallo, il Belgio, i Paesi Bassi, gli Stati Uniti, mentre non partecipanti l'Italia, la Svezia e l'Unione Sovietica.

Con il consenso delle potenze alleate, e il tacito assenso del governo sovietico (in un primo momento guardingo verso l'evoluzione della politica in Italia), dopo la firma degli accordi di pace, l'Italia recuperò nel 1948 il suo posto al Comitato di controllo, come si è visto l'organo più importante nell'amministrazione della città⁶⁵. La prima riunione a cui partecipò il rappresentante italiano, Corrado Baldoni, dopo l'invito franco-britannico dell'8 marzo, fu quella del 23 aprile dello stesso anno. Baldoni tuttavia lamentava, in un telesspresso riservato del Ministero del 3 novembre 1948, che le potenze francesi e inglesi non avevano permesso all'Italia di assumere la presidenza del Comitato di controllo che per prassi spettava, alternativamente, alle potenze firmatarie dell'accordo del 1923 integrato nel 1928⁶⁶. Accordi che necessitavano, a detta di tutti gli attori in campo, di una significativa riforma.

Dal 1948 la stampa locale, francofona (*La Dépêche Marocaine*) e spagnola, accoglieva positivamente il rientro dell'Italia tra le istituzioni cittadine⁶⁷, mentre quella vicina ai marocchini (che in quel momento rappresentavano l'80% della popolazione) risultava molto più critica⁶⁸. Entrambe, tuttavia, rivendicavano la necessità di una riforma dello statuto del 1923. In particolare, il settimanale *Cosmopolis*, che rispondeva agli ambienti anglo-americani vicini a quelli autoc-toni (strumentalmente utilizzati in funzione antifrancese) stigmatizzava che il caso tangerino fosse l'unico al mondo in cui la popolazione locale era esclusa dalla gestione della città. «L'Assemblea legislativa non rappresenta neppure le Nazioni alle quali i delegati appartengono, ma solo i diplomatici che li hanno designati e che possono a loro beneplacito mantenerli o revocarli indipendentemente dalle loro capacità»⁶⁹. Si rivendicava pertanto la necessità di una «riforma radicale» che vedeva nell'assemblea, la cui composizione era contraria alla ragione, alla giustizia, ai principi democratici e umanitari, il primo organo da ridefinire:

è infatti paradossale che un popolo sia sottoposto a dei carichi veramente eccessivi, e sia mantenuto in una specie di schiavitù amministrativa, senza avere il diritto di discutere i propri affari e senza conoscere neppure l'uso dei fondi che esso dà ad un'amministrazione lussuosa, di cui volentieri farebbe a meno. I Tangerini reclamano i diritti naturali di cui godono tutti i cittadini, perfino i negri del Congo e del Sudan, i Cafri, gli Ottentotti⁷⁰.

In generale tutta la stampa rivendicava la necessità di un'evoluzione democratica delle istituzioni cittadine, soprattutto a garanzia della partecipazione della po-

polazione arabo-musulmana, le cui frange nazionaliste protestavano continuamente contro l'egemonia francese in città, che avrebbe dovuto ottenere libere elezioni per l'assemblea legislativa, sia pure con i temperamenti dovuti alla eterogenea composizione della collettività locale⁷¹.

Ma bersaglio polemico dei nazionalisti marocchini – da sempre rappresentato dalla Francia e dalla sua preponderanza – si spostò verso l'Italia. Ciò che la diplomazia non poteva e non voleva dire, nascondendosi dietro forbiti messaggi di bentornato agli amministratori italiani, lo troviamo riprodotto in maniera più ruvida nella stampa nazionalista marocchina che non gradiva il ritorno dell'Italia nell'amministrazione di Tangeri. Il giornale *Al Alam* (La Bandiera) del 12 marzo 1948 sotto il titolo in rilievo, *Il ritorno indesiderabile dell'Italia a Tangeri*, dopo aver sottolineato che il governo italiano aveva partecipato al regime internazionale soltanto dal 1928, commentava severamente:

una nazione straniera che non è mai stata amica degli arabi viene a partecipare all'amministrazione del loro paese per volontà e in seguito all'invito di due altri Stati pure stranieri, ancora ieri nemici dell'Italia, avendola combattuta con l'efficacia e decisiva cooperazione degli eserciti marocchini⁷².

Polemizzando non solo con l'Italia ma con tutte le potenze straniere che escludevano il Marocco dalle scelte sul proprio futuro, l'articolo si concludeva polemicamente nei seguenti termini: «si pretende che gli Alleati siano entrati in guerra per far trionfare la giustizia ed assicurare ai popoli il diritto di decidere liberamente delle proprie sorti».

Stessi toni a sua volta il giornale *Marrakech*, del 15 marzo che in un trafiletto

afferitava che «davanti al fatto compiuto della riammissione dell'Italia nel Comitato di controllo della Zona Internazionale, i marocchini, i quali hanno versato il loro sangue a Monte Cassino ed in molti altri campi di battaglia, si domandano se la Nazione padrona della terra, del cielo e del mare di questo Paese non ha il diritto di venire consultata su tale questione». Il ruolo del Sultano nelle decisioni riguardanti la città nel dopo guerra fu totalmente marginale.

Giunti, nel 1947, alla firma dei Trattati di pace tra l'Italia e le altre potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale, l'articolo 34 del progetto di trattato di pace relativo alla posizione dell'Italia recitava: «L'Italie accepte les dispositions de l'acte final du 31 août 1945 et de l'accord franco-britannique du même jour sur le statut de Tanger, ainsi toutes les dispositions que les Puissances signataires pourront adopter en vue de donner effet de ces instruments». La disposizione comportava il riconoscimento delle norme limitatrici dell'accordo franco-britannico del 1945, lasciando impregiudicata la posizione dell'Italia nel futuro Statuto, alla cui elaborazione essa avrebbe dovuto concorrere insieme con le altre potenze firmatarie del trattato di Algeciras, secondo quanto era stato stabilito nella risoluzione dell'Atto finale della Conferenza⁷³.

Il 10 novembre 1952, dopo sette mesi di negoziati, si ebbe un'importante revisione del Trattato di pace con l'Italia che comportava la riacquisizione di tutte le posizioni perdute nell'amministrazione internazionale di Tangeri⁷⁴. In virtù del nuovo protocollo, che ricalcava le linee di quello del 1928, l'Italia avrebbe ottenuto una posizione pari a quella in-

glese, con un amministratore aggiunto, tre consiglieri e un giudice del Tribunale Misto⁷⁵. Formalmente solo nel luglio del 1953 l'Italia sarebbe stata reintegrata dei suoi diritti a Tangeri riassumendo la posizione che aveva avuto secondo gli accordi del 1928. Con la riforma dello Statuto della città, elaborata dal Comitato di Controllo e approvata dai governi interessati, l'Italia ottenne tre rappresentanti in seno all'Assemblea, come aveva dal 1928 al 1945, e un vicepresidente all'Assemblea stessa, oltre che un amministratore aggiunto incaricato del servizio giudiziario, carica che sostituiva quella di consigliere giuridico che aveva ricoperto Nicola Catalano⁷⁶.

Il giornale francofono, *Journal de Tanger*, diretto dall'avvocato Daniele Saurin, una delle personalità più in vista della città, già, dal 1925 al 1940, vicepresidente della delegazione francese nell'Assemblea legislativa internazionale, seppe cogliere e sintetizzare il ruolo che spettava all'Italia a Tangeri:

ristabilisce un certo equilibrio nella valutazione delle influenze, la cui legittimità, a Tangeri come altrove, dovrebbe fondarsi più su considerazioni geografiche, e per ciò stesso più durevoli, che sui capricci momentanei della politica ed anche della storia. [...] Sembra che almeno per decenza l'Italia fosse più particolarmente qualificata per controllare una parte di quel dominio marittimo, a sua immediata portata [...]. Il suo indiscutibile spazio vitale aveva dunque diritto al rispetto, che la Francia, la Spagna e anche l'Inghilterra trascurarono, assai inesplicabilmente, di riconoscerle quando si trattò di assegnare a Tangeri un posto sullo scacchiere internazionale e si volle regolarmente il giuoco ed il movimento. La politica non è mai altro che una casualità imponderata, sebbene le sue incidenze siano sovente tragiche. Noi abbiamo avuto il torto iniziale di invocarla per misconoscere i diritti e gli interessi dell'Italia nel 1925 e di non confessare, che nel

1928, un errore così palese. [...] L'Italia riprende a Tangeri quel posto che non avrebbe mai dovuto cessare di essere il suo⁷⁷.

La posizione di privilegio e di autonomia da singoli Stati si concluse con l'indipendenza del Marocco nel 1956⁷⁸. I trattati franco-marocchino e ispano-marocchino, del 2 marzo e 7 aprile 1956, avrebbero sancito l'indipendenza del Paese reintegrando il Sultano della sovranità su tutto il territorio nazionale⁷⁹. La firma del protocollo del 5 luglio dello stesso anno non avrebbe previsto l'abrogazione definitiva del regime della Zona, che mantenne per alcuni anni una sua autonomia⁸⁰. Nel 1960, tuttavia, dopo un regime transitorio speciale, in seguito alle pressioni dei partiti nazionalisti, fu soppresso il regime economico che premiava le potenze straniere e fu dissolta l'amministrazione internazionale di Tangeri.

L'anomalia di questa città e della ri-

spettiva posizione dell'Italia andò lentamente esaurendosi proprio, paradossalmente, nel periodo di suo massimo splendore. Gli anni Cinquanta, il canto del cigno dell'amministrazione internazionale di Tangeri, di fronte agli sconvolgimenti legati alla decolonizzazione e all'emergere delle spinte nazionaliste arabe, posero fine a uno degli esperimenti più interessanti di amministrazione di un territorio, al di là degli Stati e delle appartenenze nazionali, ma forte del suo "Statuto" internazionale.

Le energie diplomatiche, politiche e, soprattutto, giuridiche, presenti nella città internazionale non andarono disperse ma trovarono una loro collocazione a livello europeo. Nicola Catalano e numerosi altri giuristi formatisi a Tangeri tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta avrebbero svolto un ruolo centrale, e *pour cause*, nelle nascenti istituzioni europee.

- ¹ Il presente contributo si colloca nell'ambito del PRIN 2022 *Rediscovering European Integration through Legal Storytelling*, CUP: E53D2300662 0006, PI: Amedeo Arena, al quale va il mio ringraziamento per avermi coinvolto nel Workshop del 21-22 marzo 2024, presso l'Università di Napoli Federico II.
- ² Abbreviazioni: ASDMAE: Archivio storico diplomatico del Ministero degli affari esteri di Roma; ADMAE: Archives diplomatiques du Ministère des Affaires étrangères di Parigi; CADN: Centre des Archives diplomatiques di Nantes; HAEU: Historical Archives of the European Union di Fiesole; AGA: Archivo General de la Administración di Alcalá de Henares; ANU: Archives des Nations Unies di Ginevra.
- ³ Senza pretesa di completezza si segnalano i seguenti lavori: S. Mannoni, *Potenza e ragione: la scienza del diritto internazionale nella crisi dell'equilibrio europeo, 1870-1914*, Milano, Giuffrè, 1999; A. Mazzacane (a cura di), *Oltremare: diritto e istituzioni dal colonialismo all'età postcoloniale*, Napoli, Cuen, 2006; A. Cassi, *Ultramar. L'invenzione europea del Nuovo Mondo*, Roma, Laterza, 2007; M. Meriggi, L. Di Fiore L., *World history. Le nuove rotte della storia*, Roma-Bari, Laterza, 2011, in particolare Cap. IV, *Incontri, ambivalenze, conflitti. Le storie ribelli*, pp. 135 ss.; L. Nuzzo, *Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2012; M. Koskenniemi, *Il mite civilizzatore delle nazioni. Ascesa e caduta del diritto internazionale (1870-1960)*, Roma-Bari, Laterza, 2012; E. Augusti, *Questioni d'Oriente. Europa e Impero ottomano nel diritto internazionale dell'Ottocento*, Napoli, Esi, 2013; C. Lombardi-Diop, C. Romeo (eds.), *Postcolonial Italy: challenging national homogeneity*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013; S. Berhe, *Notabili libici e funzionari italiani: l'amministrazione coloniale in Tripolitania (1912-1919)*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015; L. Martone, *La giustizia italiana nelle colonie*, Torino, Giappichelli, 2015; M. Meccarelli, M.J. Solla Sastre (eds.), *Spatial and temporal dimensions for legal history: research experiences and itineraries*, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European legal history, 2016; L. Nuzzo, *The Birth of a Colonial City: Tianjin 1860-1897*, in S. Dauchy, H. Pihlajamäki, A. Cordes, D. de Ruyscher (eds.), *Colonial Adventures: Commercial Law and Practice in the Making*, Leiden, Brill, 2021.
- ⁴ H. Halewyck, *Le Statut International de Tanger*, in «Revue de l'Université de Bruxelles», XXXI, 1926, p. 101.
- ⁵ Così J.-F. Clément, *Tanger avant le Statut international de 1923*, in «Horizons Maghrébins – Le droit à la mémoire», n. 31-32, 1996, *Tanger au miroir d'elle-même*, p. 11.
- ⁶ Fondamentale F. Tamburini, *L'internazionalizzazione di Tangeri nella politica estera italiana (1919-1956)*, Genova, ECIG, 2007.
- ⁷ X. Garnier, *Le Tanger expérimental de William Burroughs*, in «Itinéraires. Littératures, textes, cultures», 2013, pp. 35-45.
- ⁸ J.-P. Débats, *Tanger, son statut, sa zone (1923-1956)*, in «Horizons Maghrébins – Le droit à la mémoire», n. 31-32, 1996, *Tanger au miroir d'elle-même*, p. 19.
- ⁹ *L'évolution du Statut de Tanger*, cit., pp. 362 ss.; sul punto, tra la non copiosa letteratura, si veda l'interessante saggio di L. Monzali, *Appunti sulle relazioni politiche fra Italia e Marocco nell'Ottocento*, in F. Onelli, B. Simou, L. Monzali (a cura di), *I rapporti tra Italia e Marocco nel XIX secolo. Dall'Italia a Tangeri, da Tangeri all'Italia*, Napoli, Esi, 2023, pp. 15 ss.
- ¹⁰ H. Harter, *La conférence d'Algéciras de 1906. Un nouveau rôle pour les États-Unis dans le concert des nations?*, in «Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin», XLII, 2015, pp. 75-87.
- ¹¹ H. Halewyck, *Le Statut International de Tanger*, cit., pp. 91 ss.
- ¹² Cfr. ASDMAE, Affari politici, Marocco, 1919-1920, B. 1423, f. 5995 tris, dove si trova un documento a stampa, classificato come “Segreto”, dal titolo: *Relazione sulla questione di Tangeri*, senza data ma sicuramente del 1924 (si evince dall'ultimo rapporto evocato).
- ¹³ *Censimento della popolazione italiana all'estero nel 1923, eseguito a cura del commissariato generale dell'emigrazione col concorso dei regi consolati all'estero. Francia – Possedimenti francesi d'Africa, d'Asia e d'America – Reggenza della Tunisia – Marocco*, Roma, Tipografia delle cartiere centrali, 1923, pp. 60 ss.
- ¹⁴ *Relazione sulla questione di Tangeri*, cit., p. 12.
- ¹⁵ Ivi, p. 11.
- ¹⁶ Nella esigua letteratura scientifica, fondamentale il saggio di F. Tamburini, *Il Faro Capo Spartel (1865-1958). Un esempio di cooperazione internazionale in Africa attraverso i secoli XIX e XX*, in «Africana», 2003, pp. 173-185.
- ¹⁷ *Commission du Maroc, Procès-Verbaux (31 mars-5 avril 1919), Rapport (5 avril 1919) et documents (17 avril – 29 novembre 1919). Séance du 3 avril 1919, Présidence M. De Peretti de la Rocca*, in ASDMAE, B. 1423, fasc. 5995 tris.
- ¹⁸ *Dispaccio segreto, 19 marzo 1921*, ASDMAE, B. 1423, fasc. 5995 tris.
- ¹⁹ Cfr. il documento, classificato come “segreto”, *Processi verbali delle Conversazioni di Londra del giugno-luglio 1922. Estratti relativi alla questione di Tangeri*, in ASDMAE, B. 1423, fasc. 5995 tris.
- ²⁰ Dens e efficaci sono le coeve considerazioni sul rapporto (e sul latente conflitto) franco-italiano in Africa del nord, di A. Brunialti, *Le colonie degli*

italiani, in particolare il cap. XI, *La Francia a Tunisi e l'Italia a Tripoli*, pubblicato in appendice a Paul Leroy-Beaulieu, *La colonizzazione presso i popoli moderni*, Biblioteca di Scienze politiche e amministrative, Torino, Unione tipografico-editrice, 1897; sul punto si veda M. Fioravanti, *Civilisation et barbarie. Regards croisés sur le droit colonial italien*, in *Actes du Colloque La terre au-delà des mers (situation coloniale et postcoloniale)*, Poitiers, 7-8 settembre 2023, Poitiers, Presses Universitaires de Poitiers, in corso di stampa.

²¹ ASDMAE, B. 1424, Marocco, 1919-1930, fasc. 6004.

²² Ivi.

²³ ASDMAE, B. 1423, fasc. 5995 tris.

²⁴ Cfr. M. Mugnaini, *Italia, Spagna e la formazione di un nuovo equilibrio mediterraneo (1923-1928)*, in «Spagna Contemporanea», 1998, n. 14, pp. 53-77.

²⁵ *Débats, Tanger, son statut, sa zone*, cit., p. 18.

²⁶ Così scrive Catalanò in una nota al Ministero degli esteri del 24 gennaio 1952: «A Tangeri nonostante che la moneta ufficiale sia il franco marocchino e che la peseta abbia valore liberatorio, praticamente tutte le contrattazioni avvengono in dollari. In dollari sono stipulati i contratti di locazione ed i relativi depositi cauzionali; in dollari sono pagati gli oggetti di maggior valore (automobili, frigoriferi, ecc.); ed infine, per quanto il prezzo venga richiesto in pesetas, sono conteggiati in rapporto al corso libero del dollaro i prezzi di qualsiasi merce», ASDMAE, Consolato di Tangeri, Busta (non inventariata), Amministrazione Internazionale Tribunale Misto, 1940-1954.

²⁷ Sul suo regime fiscale agevolato si veda Tamburini, *L'internazionalizzazione di Tangeri*, cit., pp. 298 ss.

²⁸ ASDMAE, B. 1424, Marocco, 1919-1930, fasc. 6006.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ *Relazione sulla questione di Tangeri*, cit., p. 15.

³¹ Ivi, pp. 19 ss.

³² Mugnaini, *Italia, Spagna e la formazione di un nuovo equilibrio mediterraneo*, cit., pp. 62 ss.

³³ *Convention between Spain, France and Great Britain concerning the status of the Tangier zone signed at Paris on 18 December 1923 by Spain, France and Great Britain*, in ANU, R1242/17/38852/38852.

³⁴ Si veda il regolamento interno dell'Assemblea legislativa in AGA, 54/16068 così come le Delibere dell'Assemblea legislativa internazionale in AGA, 54/16071; 54/16116.

³⁵ Numerosa documentazione è conservata presso l'ADMAE, 29POI/1/123; si vedano anche i documenti conservati presso l'AGA, 54/16076, *Tribunal Mixte*, in particolare documenti manoscritti e a stampa sulla riforma giudiziaria degli anni Trenta e il ruolo giocato da Giuseppe Marchegiano.

³⁶ «The fact that the Sultan of Morocco is sovereign over Tangier is, I have reason to believe, accepted in principle by all the Powers. The question to be decided is, to what extent, and through whom, this sovereignty shall be exerted», W.B. Harris, *Tangier and Internationalization*, in «Journal of the British Institute of International Affairs», 1923, pp. 233-250 (p. 237 per la citazione); cfr. anche G.H. Stuart, *The International City of Tangier*, Stanford University, Stanford University Press, 1931.

³⁷ ASDMAE, B. 1424, Marocco, 1919-1930, fasc. 6008.

³⁸ *Exequatur per i Rappresentanti esteri a Tangeri*, ASDMAE, Busta (non inventariata), Consolato di Tangeri, Zona Internazionale Tangeri, 1936-1950, Fasc. 8.

³⁹ Ivi (pp. non numerate).

⁴⁰ Per esempio, si vedano V.M. Castellani, *La Questione di Tangeri*, con Prefazione di A. Giannini, Roma, Are, 1926; L. Bragadin,

Tangeri, Piacenza, Porta, 1927; C. Baldoni, *La zona di Tangeri nel Diritto internazionale e nel Diritto marocchino*, Padova, Cedam, 1931.

⁴¹ Mugnaini, *Italia, Spagna e la formazione di un nuovo equilibrio mediterraneo*, cit., p. 57.

⁴² *Memorandum définissant la position des Gouvernements signataires de la Convention de Paris du 18 décembre 1923, en ce qui touche l'adhésion de l'Italie au statut de Tanger, à la date du 1er août 1926*, in CADN, 675PO/D/12, fasc. *L'Italie et le Statut de Tanger*.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ Ivi, pp. 72 ss.; cfr. anche M. Català, *La politique de la France face au problème de Tanger (1939-1940)*, in «Guerres mondiales et conflits contemporains», n. 177, 1995, pp. 63-78.

⁴⁵ *Protocols, Agreements and diverse Acts relating to the Statute of Tangier, signed the 25th July 1928 by Spain, France, Great Britain and Italy*, in ANU, R2012/3D/10694/10694.

⁴⁶ Su questi aspetti imprescindibili i lavori di F. Tamburini, *L'amministrazione della giustizia nella Zona internazionale di Tangeri (1923-1957)*, in «Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente», 2005, pp. 305-339; Id., *Le istituzioni italiane di Tangeri (1926-1956): «Quattro noci in una scatola»*, ovvero, *mancati strumenti al servizio della diplomazia*, ivi, 2006, pp. 396-434; Id., *L'internazionalizzazione di Tangeri*, cit.

⁴⁷ C.G. Fenwick, *The International Status of Tangier*, in «The American Journal of International Law», vol. 23, n. 1, 1929, pp. 140-143; G. Castellani Pastori, *Sviluppi e conclusioni della Questione di Tangeri*, Roma, Istituto per l'Oriente, 1964; J.-P. *Débats, Tanger, son statut, sa zone (1923-1956)*, cit., pp. 17-23; Tamburini, *L'internazionalizzazione di Tangeri*, cit., *passim*.

- ⁴⁸ Riammissione dell'Italia nella Amministrazione Internazionale e particolarmente nel comitato di controllo – Trattato di Pace, in ASDMAE, Busta (non inventariata), Consolato Tangeri, Zona Internazionale Tangeri, 1936-1950, Fasc. 1.
- ⁴⁹ CADN, 675PO/D/12, fasc. *L'Italie et le Statut de Tanger*.
- ⁵⁰ Sulle ricadute della Guerra civile spagnola nel conflitto politico e giurisdizionale a Tangeri si vedano i documenti riservati presso l'AGA, 54/16125.
- ⁵¹ CADN, 675PO/D/12, fasc. *L'Italie et le Statut de Tanger*.
- ⁵² Numerosi documenti ricostruiscono il conflitto franco-spagnolo a ridosso dell'occupazione della Zona da parte delle forze del generale Franco, CADN, 675PO/D/12, Tanger, *Dissolution de l'administration internationale*, 1940; cfr. Catala, *La politique de la France face au problème de Tanger*, cit.; M. Serels, *Espionnage et contre-espionnage: nazis et réfugiés: Tanger durant la Seconde Guerre mondiale*, in D. Michman, H. Saadoum (éd.), *Les Juifs d'Afrique du Nord face à l'Allemagne nazie*, Paris, Perrin, 2018, pp. 199-228.
- ⁵³ Si veda la lettera del 14 giugno 1940 del ministro plenipotenziario a Tangri, Manuel Amieva, al suo omologo francese Avonde-Froment, in CADN, 675PO/D/12.
- ⁵⁴ Cfr. per esempio l'articolo apparso sul *Petit Marocain* dell'8 maggio 1941, *La situation à Tanger. Une protestation de S. M. le Sultan après du gouvernement espagnol*.
- ⁵⁵ Cfr. l'articolo *Pourquoi pas Tanger?* in *La Dépêche Marocaine*, 23/08/1944.
- ⁵⁶ *Questioni connesse all'assetto politico della Zona di Tangeri*, in ASDMAE, Busta (non inventariata), Consolato Tangeri, Zona Internazionale Tangeri, 1936-1950, Fasc. 10.
- ⁵⁷ Cfr. *Riammissione dell'Italia nella Amministrazione Internazionale* le e particolarmente nel comitato di controllo – Trattato di Pace, in ASDMAE, Busta (non inventariata), Consolato Tangeri, Zona Internazionale Tangeri, 1936-1950, Fasc. 1.
- ⁵⁸ Si veda la cronaca di questa storica giornata, *Le retablisement du Statut international de Tanger*, in *Le Monde*, 15 ottobre 1945.
- ⁵⁹ Il testo completo si trova in ASDMAE, Busta (non inventariata), Consolato Tangeri, Zona Internazionale Tangeri, 1936-1950, Fasc. 2; informazioni anche in *Exequatur per i Rappresentanti esteri a Tangeri*, ASDMAE, Busta (non inventariata), Consolato Tangeri, Zona Internazionale Tangeri, 1936-1950, Fasc. 8.
- ⁶⁰ Art. 11. – a) «Les dispositions des conventions et dahirs de 1928, en tant qu'elles modifient les conditions de la participation de l'Italie à l'administration de la Zone, cesseront d'avoir effet; – b) Le Gouvernement italien sera invité à adhérer au présent accord au moment dont conviendront les autres gouvernements parties audit accord et sous réserve de toutes dispositions d'un traité de paix avec l'Italie qui pourraient s'y rapporter».
- ⁶¹ *Amministrazione internazionale provvisoria*, ASDMAE, Busta (non inventariata), Consolato Tangeri, Zona Internazionale Tangeri, 1936-1950, Fasc. 6.
- ⁶² *Telespresso riservato* del 3 ottobre 1945 del Console italiano a Tangeri al Ministero degli affari esteri, ASDMAE, Busta (non inventariata), Consolato Tangeri, Zona Internazionale Tangeri, 1936-1950, Fasc. 2.
- ⁶³ ASDMAE, Busta (non inventariata), Consolato Tangeri, Zona Internazionale Tangeri, 1936-1950, Fasc. 2. In particolare, i ff. di ogni Paese coinvolto nelle trattative.
- ⁶⁴ Telegramma del Console a Tangeri al Ministro degli affari esteri del 16 settembre 1946, in ASDMAE, Busta (non inventariata), Consolato Tangeri, Zona Internazionale Tangeri, 1936-1950, Fasc. 3.
- ⁶⁵ Numerosi i telegrammi tra il Ministero e il Consolato di Tangeri sulla questione, rinvenibili in: ASDMAE, Busta (non inventariata), Consolato Tangeri, Zona Internazionale Tangeri, 1936-1950, Fasc. 1.
- ⁶⁶ *Comitato di Controllo (Azione; Presidenza)*, in ASDMAE, Busta (non inventariata), Consolato Tangeri, Zona Internazionale Tangeri, 1936-1950, Fasc. 7.
- ⁶⁷ Cfr. l'articolo *L'Italie reprend sa place au Comité de Contrôle*, in *La Dépêche Marocaine*, del 9 marzo 1948, dove ci si limita a riportare il ritorno nelle istituzioni cittadine dell'Italia, in seguito alle disposizioni dell'art. 11 dell'accordo franco-britannico; il trafiletto, del medesimo giorno, dal titolo *Italia invitata a partecipare de nuevo en la Administración de Tánger*, in «España», del 9 marzo.
- ⁶⁸ Sulla stampa in Marocco, dato ma utile, *La presse au Maroc*, in «Monde arabe», 1966/5, pp. 30-41; cenni anche in Clément, *Tanger avant le Statut international de 1923*, cit., pp. 11 ss.
- ⁶⁹ *Riforme allo Statuto di Tangeri, Assemblea legislativa, Tribunale misto*, ASDMAE, Busta (non inventariata), Consolato Tangeri, Zona Internazionale Tangeri, 1936-1950, Fasc. 4.
- ⁷⁰ *Ibidem*.
- ⁷¹ *Riforme allo Statuto di Tangeri, Assemblea legislativa, Tribunale misto*, ASDMAE, Busta (non inventariata), Consolato Tangeri, Zona Internazionale Tangeri, 1936-1950, Fasc. 4.
- ⁷² *Ibidem*.
- ⁷³ *Trattato di pace, in relazione alla posizione dell'Italia a Tangeri*, ASDMAE, Busta (non inventariata), Consolato Tangeri, Zona Internazionale Tangeri, 1936-1950, Fasc. 3; significativo che in questo fascicolo vi siano alcuni documenti riguardanti la

condizione giuridica e lo Statuto del territorio di Trieste, sotto certi aspetti simile, in quanto territorio sottoposto a più potenze e a numerose magistrature, a Tangeri.

⁷⁴ Il quotidiano francofono di Tangeri, *La Dépêche marocaine*, sempre attento alle questioni giuridiche e istituzionali (oltre che politiche) riguardanti la città, riporta puntualmente il processo di revisione dello Statuto nel numero del 12 aprile 1952.

⁷⁵ Note di apprezzamento comparso, comprensibilmente, nella *Rassegna d'espansione commer-*

ciale, n. 11-12 Novembre-Dicembre 1952, p. 40.

⁷⁶ Si vedano i quotidiani: *Il giornale d'Italia* del 5 luglio 1953; *Il Quotidiano* del 4 luglio 1953.

⁷⁷ *Journal de Tanger*, in ASDMAE, Busta (non inventariata), Consolato Tangeri, Zona Internazionale Tangeri, 1936-1950, Fasc. 3.

⁷⁸ Cfr. *L'évolution du Statut de Tanger*, in «Chronique de Politique Étrangère», vol. 10, n. 3, 1957, pp. 359-384.

⁷⁹ Si veda la *Final Declaration and Annexed Protocol of the International Conference of Tangier*, 29/10/1956; sull'abolizione del

regime speciale per la Zona di Tangeri si veda C.W. Cannon, *Status of Tangier*, in «The American Journal of International Law», 51, n. 2, apr., 1957, pp. 460-466; ampia documentazione archivistica sulla cessazione del regime internazionale di Tangeri si trova in ASDMAE, [Busta non inventariata] Consolato Tangeri, Zona Internazionale Tangeri, 1936-1965, ff. *Promemoria sul cessato regime internazionale e Questione di Tangeri: rapporti politici vari*.

⁸⁰ Cfr. i numerosi documenti conservati presso l'ADMAE, 29POL/1/16-22.